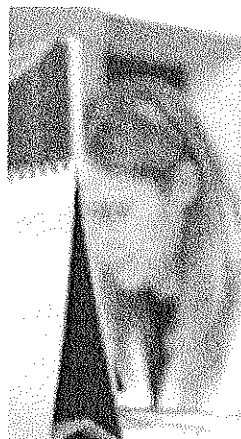




Ente Cattolico Formazione Professionale



Statuto OdV

Versione del 26/02/2024

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 2 – NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO	3
ARTICOLO 3 – DURATA IN CARICA, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO	4
ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	5
ARTICOLO 5 – FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO	5
ARTICOLO 6- COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI	6
ARTICOLO 7 - RESPONSABILITÀ	6
ARTICOLO 8 - RISORSE FINANZIARIE DELL' ORGANISMO	6
ARTICOLO 9 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI	6
ARTICOLO 10 - REGOLAMENTO DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA	7
ARTICOLO 11 - MODIFICHE DELLO STATUTO	7

Articolo 1 - Scopo e ambito di applicazione

È istituito presso E.C.Fo.P. di Monza e Brianza un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "O.d.V.") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza e all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "il Modello") adottato in prima istanza dallo stesso E.C.Fo.P. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/09/2009 allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, in applicazione delle disposizioni di cui al:

- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
- D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

- 1.1. Il presente Statuto è predisposto dall'Ente stesso al fine di disciplinare il funzionamento dell'O.d.V., individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
- 1.2. L' O.d.V., ciascuno dei suoi membri e i collaboratori sia interni che esterni di cui l'O.d.V. si avvale per l'espletamento delle proprie funzioni, inoltre non potranno subire ritorsioni per effetto dell'attività svolta.

Articolo 2 – Nomina e composizione dell'Organismo

- 2.1 O.d.V. è un organo collegiale misto composto da tre membri, dei quali uno esterno con funzioni di Presidente.
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell' O.d.V. e del suo Presidente, con il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.
- 2.3 La nomina dell'O.d.V. da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico è, successivamente, reso noto a tutti i livelli, mediante la circolarizzazione di un comunicato interno che illustra poteri, compiti, responsabilità dell'O.d.V., nonché la sua collocazione organizzativa e le finalità della sua costituzione.
- 2.4 Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente dell'O.d.V. deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza ed essere privo di compiti operativi.

Articolo 3 – Durata in carica, cause di ineleggibilità, sostituzione e revoca dei membri dell'Organismo

- 3.1 Ciascun componente dell' O.d.V. non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta. I componenti dell'O.d.V. restano in carica per anni 3, rinnovabili.
- 3.2 L'O.d.V. è dotato delle seguenti:
- a. Conoscenze e competenze:
 - conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi tipici del settore in cui l'Ente opera;
 - capacità di individuazione e valutazione degli impatti, derivanti dal contesto normativo di riferimento;
 - conoscenza di principi di auditing e competenza delle tecniche di auditing;
 - conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.
 - conoscenza del D.Lgs 121/2011 e ss.mm.
 - b. Caratteristiche personali:
 - un profilo etico di indiscutibile valore.
- 3.3 Non possono essere nominati componenti dell' O.d.V. coloro i quali abbiano riportato una condanna - anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 o dal D.Lgs 121/2011.
- 3.4 Ove il Presidente o un componente dell' O.d.V. incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione delibera la revoca del mandato.
- 3.5 Ciascun componente dell'O.d.V. non può essere revocato se non per giusta causa, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. La rinuncia da parte dei componenti dell'O.d.V. può essere esercitata in qualsiasi momento, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto.
- 3.6 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione provvede a deliberare la nomina del sostituto, senza ritardo.

Articolo 4 - Obblighi di riservatezza

- 4.1 I componenti dell'O.d.V. sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.
- 4.2 I componenti dell'O.d.V. assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm.

Articolo 5 – Funzioni e poteri dell'Organismo

L'O.d.V. è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- a. diffondere nel contesto operativo la conoscenza e la comprensione del Modello;
- b. vigilare sull'osservanza del Modello in ambito operativo;
- c. raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- d. vigilare sulla efficacia nel tempo del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto operativo;
- e. promuovere l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
- f. segnalare tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione qualsiasi violazione del Modello ritenuta significativa, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'O.d.V. stesso;
- g. comunicare e relazionare annualmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello ed al loro stato di realizzazione. Trasmettere, con periodicità annuale, al Consiglio di Amministrazione una relazione contenente i seguenti elementi:
 - l'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno;
 - le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse;
 - i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;
 - l'elenco delle attività che si prevedono per l'anno successivo e relativo budget.

Articolo 6- Collaboratori interni ed esterni

- 6.1 Per l'esecuzione delle sue attività, l'O.d.V., ove ricorrano particolari esigenze, può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, nei limiti del budget preventivato, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D. Lgs. 231/01.
- 6.2 Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza previsti per i componenti dell'O.d.V. di cui all' art. 7 del presente Statuto.

Articolo 7 - Responsabilità

- 7.1 Tutti i componenti dell'O.d.V. sono solidalmente responsabili nei confronti di E.C.Fo.P. dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.
- 7.2 Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell'O.d.V. che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo sono sanzionabili ai sensi del sistema disciplinare e sanzionatorio previsto dal Codice Etico

Articolo 8 - Risorse finanziarie dell'organismo

L'O.d.V. deve essere dotato di un fondo adeguato, sulla base di un budget motivato predisposto dallo stesso Organismo, che dovrà essere impiegato per le eventuali spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 9 - Validità delle deliberazioni

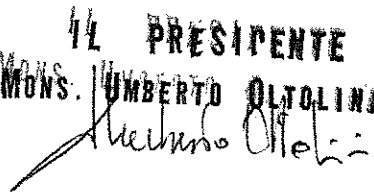
- 9.1. Per la validità delle deliberazioni dell'O.d.V. è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Ciascun componente dell'O.d.V. ha diritto ad un voto, incluso il Presidente. Il voto è palese.
- 9.2. Ciascun componente dell'O.d.V. presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

Articolo 10 - Regolamento dell' organismo di vigilanza

- 10.1. La definizione degli aspetti attinenti all'operatività dell' O.d.V. (es.: calendarizzazione delle attività, format delle verbalizzazioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli) sono oggetto di apposita regolamentazione che verrà adottata in autonomia dall'Organismo stesso.
- 10.2. Il Regolamento viene adottato dall'O.d.V. all'unanimità. Ogni modifica può essere effettuata unicamente dall'O.d.V. tramite la medesima procedura.

Articolo 11 - Modifiche dello statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione di E.C.Fo.P.


IL PRESIDENTE
MONS. UMBERTO OLIVOLINI

26/02/2024

